



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 154 del 22/12/2010 -
Determinazione nr. 3094 del 23/12/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Friulana Calcestruzzi S.p.a. – Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito a Fontanafredda, fraz. Casut, via E. Chiaradia, n. 16.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Kodrič Marko nato a Šempeter Pri Gorici (SLO) il 05.01.1975 e residente a Nova Gorica (SLO) via Lemutova Ulica n. 30, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Friulana Calcestruzzi S.p.a., con sede legale in Gorizia, via Montesanto, n. 105, ha presentato istanza, datata 23.12.09 assunta al prot. n. 1572 del 08.01.10, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Fontanafredda, Fraz. Casut, via E. Chiaradia n. 16, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 875 del 24.04.06;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 21.06.10 assunte al protocollo n. 52649 del 25.06.10, di data 28.06.10 assunte al prot. n. 54155 del 01.07.10, di data 30.08.10 assunta al prot. n. 70345 del 14.09.10 e di data 27.10.10 assunte al prot. n. 82921 del 08.11.10;
- con nota di data 14.12.2010, assunta al prot. n. 91183 del 16.12.2010 la Società ha comunicato che *"...dato che i sistemi di depurazione non risultano essere sufficientemente dimensionati per trattare tutte le acque di un evento meteorico...sta realizzando dei lavori di adeguamento e potenziamento dei sistemi di trattamento degli scarichi nr. 1 e 2, andando ad inserire delle vasche di disoleazione e sedimentazione che permettono di trattare tutta l'acqua proveniente da un evento meteorico. Si presume che i lavori possano concludersi entro i primi tre mesi del prossimo anno"*;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 27.10.10;
 - dichiarazione, di data 21.06.10 con allegati estratto C.T.R. e Piano delle fognature, scala 1:25000;
- sottoscritti anche dal professionista abilitato:
- relazione tecnico illustrativa, di data 14.12.10;
 - estratto di mappa catastale, scala 1:2000;
 - dichiarazione, di data 27.10.10;
 - Tav. n. 1.1v – Planimetria degli scarichi, scala 1:200 di data dicembre 2010;
 - Tav. n. 2v – Ampliamento tettoia e nuovo silos per cemento, scala 1:200 di data giugno 2010;
 - Tav. n. 3v – sezione recinzione e laboratorio prefabbricato, scala 1:100/20 di data giugno 2010;
- nota integrativa del 14.12.10 sottoscritta da tecnico abilitato;
- dichiarazione, di data 28.06.10 sottoscritta dal professionista abilitato;

dichiarazione, di data 27.10.10 per le condizioni di deroga allo scarico su suolo;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del Legale Rappresentante della Società, di data 23.12.09 ed il certificato di iscrizione alla CCIAA di Pordenone, di data 04.01.10;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

nell'insediamento viene effettuata la produzione di calcestruzzo;

i due scarichi sono generati da:

- a) reflui domestici da lavandini, trattati in vasca condensagrassi e acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona nord del piazzale;
- b) acque meteoriche di dilavamento della zona Sud del piazzale;

le acque meteoriche di dilavamento di cui alla lettera a) vengono convogliate nelle caditoie e inviate, unitamente alle acque reflue domestiche precedentemente trattate in vasca condensagrassi, al sistema di trattamento in continuo che è in fase di realizzazione e si potrà concludere, come indicato dalla Società, entro marzo del 2011, costituito da una vasca monolitica di disoleazione "tipo PN", della potenzialità di 30 l/sec; da qui i reflui vengono inviati allo scarico finale indicato con la dicitura "scarico 1" nella planimetria tav. 1.1v;

le acque di cui alla lettera b) vengono raccolte in una canaletta grigliata ed inviate alla vasca monolitica di disoleazione della potenzialità di 10 l/sec che potrà essere realizzata, come indicato dalla Società, entro marzo del 2011 e da qui allo scarico finale indicato con la dicitura "scarico 2" nella medesima planimetria;

Con la lettera "I" vengono indicati i pozzetti d'ispezione posti subito a monte dei relativi punti di scarico (tav. 1.1v di data dicembre 2010);

entrambi gli scarichi avvengono su fossato (suolo) in quanto la ditta dichiara con nota di data 28.06.10 che *"... a distanza in linea d'aria ... inferiore a ml. 3.400... non sono presenti fognature comunali allacciate al depuratore ed il corpo idrico ("fosso Pizzino") con portata d'acqua costante è posto ad una distanza in linea d'aria non inferiore a ml 150...raggiungibile... solo attraversando i fondi distinti al foglio 55 mappali n. 94, 2, 576 di proprietà di soggetti terzi"*;

I proprietari del terreno, sito in comune di Fontanafredda al F. 55 mapp. 576, dichiarano *"...di non dare il proprio assenso, affinché la società Friulana Calcestruzzi S.p.a. attraversi il fondo ... con una condotta che ... arrivi fino al fosso Pizzino"*;

RILEVATO che nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento (derivanti dalle coperture) e di scarico di acque reflue domestiche che non sono oggetto della presente autorizzazione;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 124 comma 12, al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo che sostituisca la Determinazione Dirigenziale n. 875/06 in quanto con la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato alla precedente autorizzazione e di cui alla nota del 14.12.10 e relativi allegati è stata modificata la localizzazione delle reti e dei depuratori e si stanno adeguando e potenziando questi ultimi;

VISTO, tra l'altro l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*.

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 07.04.10 prot. n. 32990, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Fontanafredda;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 21.12.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2, 3, 4 e 5 del dispositivo e inerenti, fra l'altro:

- la possibilità di attivare gli scarichi solo dopo aver comunicato formalmente alla Provincia di Pordenone:
la conclusione dei lavori di adeguamento e potenziamento dei sistemi di depurazione di cui alla nota della Società di data 14.12.10, unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse;
le eventuali modifiche, di cui al punto successivo, ai pozzetti di campionamento;
- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità, in particolare che i pozzetti di campionamento devono essere tali da garantire un battente idraulico battente idraulico idoneo al campionamento; nel caso non sia garantito tale battente, unitamente ai lavori di potenziamento dei sistemi di trattamento, i suddetti pozzetti dovranno essere opportunamente modificati
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, come concordato con ARPA e ASS n. 6 nell'incontro del 21.12.10 di cui sopra:

- di imporre il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 del decreto medesimo e il rispetto dei limiti di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza per tutti i parametri ivi previsti, nel caso dello scarico n. 1 e per i parametri COD, Solidi sospesi totali e Cromo totale per lo scarico n. 2;
- di imporre per lo scarico n. 1, in tempo di asciutto, il rispetto della disciplina prevista per gli scarichi domestici dal D.P.G.R. n. 384/82;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 700,00 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 626 e 627 del 11.02.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 110,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del

personale della Provincia
e, pertanto, va restituita la somma residua derivante dal conguaglio pari ad € 515,60;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";

ATTESO che nella seduta del 23.12.2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 55, ha deliberato il Bilancio di Previsione 2010, il Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012;

VISTA la delibera di G.P. n. 01 dell'11/01/2010 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti provinciali;

VISTA la deliberazione della G.P. n. 67 del 23/04/2010 e s.m.i. avente ad oggetto: "Approvazione piano degli obiettivi e piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2010"

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Friulana Calcestruzzi S.p.a., con sede legale in Gorizia, via Montesanto, n. 105, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, agli scarichi su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Fontanafredda, fraz. Casut, via E. Chiaradia, n. 16, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Gli scarichi di cui al precedente punto possono essere attivati solo dopo aver comunicato formalmente alla Provincia di Pordenone:
 - a) la conclusione dei lavori di adeguamento e potenziamento dei sistemi di depurazione in premessa indicati, unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse;
 - b) le eventuali modifiche, di cui al punto 4, ai pozzetti di campionamento.
3. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettato per gli scarichi il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 del decreto medesimo;
 - b) deve essere rispettato, per lo scarico n. 1, il rispetto dei limiti di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e, in tempo asciutto, il rispetto della disciplina prevista per gli scarichi domestici dal D.P.G.R. n. 384/82;
 - c) deve essere rispettato, per lo scarico n. 2, il rispetto dei limiti di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri COD, Solidi sospesi totali e Cromo totale;

- d) tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - e) vengono effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui, nei pozzetti di campionamento posti subito a monte degli scarichi finali, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri idrocarburi totali, COD, Solidi sospesi totali e Cromo totale;
 - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Ditta;
 - g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - h) i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione.
4. Ai fini di cui al punto 3 lettera d), i pozzetti di campionamento devono essere tali da garantire un battente idraulico idoneo al campionamento; nel caso non sia garantito tale battente, unitamente ai lavori di potenziamento dei sistemi di trattamento, i suddetti pozzetti dovranno essere opportunamente modificati.
5. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
8. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
9. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

10. La presente autorizzazione sostituisce la Det. Dir. n. 875 del 24.04.06.
11. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
12. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
13. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
- di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
14. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
15. Di rimborsare alla Società Friulana Calcestruzzi S.p.a., con sede legale in Gorizia, via Montesanto, n. 16, P.I. 00238420939, la somma di € 515,60 derivanti dal conguaglio sulla somma anticipata a titolo di rimborso per l'istruttoria della pratica.
16. Di impegnare ed imputare la spesa di € 515,60 al Tit. 1 – Funz. 07 – Serv. 04 – Int. 08 – CAP. 23780 “Rimborso entrate varie in materia di autorizzazioni agli scarichi - D.Lgs n. 152/2006” del Bilancio di previsione 2010, Residui 2009.
17. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con apposita ordinanza dirigenziale.
18. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 23/12/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 154 del 22/12/2010 -
Determinazione nr. 3094 del 23/12/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - Friulana Calcestruzzi S.p.a. - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito a Fontanafredda, fraz. Casut, via E. Chiaradia, n. 16.

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE
PROGRAMMAZIONE
Marco Dal Farra

Pordenone, lì 28/12/2010

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Riferimento pratica finanziaria : 2010/2155



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 154 del 22/12/2010 -
Determinazione nr. 3094 del 23/12/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - Friulana Calcestruzzi S.p.a. - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito a Fontanafredda, fraz. Casut, via E. Chiaradia, n. 16.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio e nello spazio "web" riservato agli "Atti" del sito internet istituzionale "www.provincia.pordenone.it" il 28/12/2010 (primo giorno di pubblicazione) e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, fino al 07/01/2011, (ultimo giorno di pubblicazione).

IL RESPONSABILE
Giuseppa Bonventre

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni